

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2520

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori COPERCINI, BASTIANETTO, CARNOVALI,  
CAVITELLI, GIBERTONI, MANFROI, BEDONI, BOSO, CARINI,  
FANTE, PAINI, PERIN, PREIONI e WILDE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1996**

Norme per la deducibilità fiscale delle spese che il portatore di *handicap* o la famiglia di sua appartenenza sostiene per l'acquisto, l'installazione, il funzionamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'uso dei mezzi che gli consentono la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento

ONOREVOLI SENATORI. - Il grado di civiltà e di cultura della società umana si misura dalla comune considerazione dei molteplici problemi che il cittadino disabile deve affrontare e risolvere per migliorare la qualità della propria vita.

A tutti è noto quanto sia elevato il costo della vita, ma per i portatori di grave *handicap* e per le loro famiglie esso è diventato davvero insostenibile: si rende quindi necessario, per un naturale senso di giustizia, introdurre una normativa che preveda il diritto del cittadino disabile a dedurre integralmente dal reddito ai fini fiscali le onerose spese sostenute per l'acquisto, l'installazione, il funzionamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'uso dei mezzi che gli consentono la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento. Tali mezzi

sono infatti indispensabili per il portatore di grave *handicap* che intenda svolgere una qualsiasi attività professionale o che comunque voglia avere una normale vita di relazione.

È superfluo ricordare come tale problema rivesta carattere di urgenza data la precarietà delle condizioni economiche di molte famiglie sulle quali grava l'onere di provvedere, per quanto loro possibile, alla soluzione dei problemi che necessariamente la presenza di una persona portatrice di *handicap* comporta.

La sensibilità del legislatore dovrebbe essere tale da favorire una rapida introduzione di agevolazioni fiscali che rendano meno grave e più accettabile la condizione di minorità fisica.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

**Art. 1.**

1. Sono deducibili dal reddito ai fini fiscali tutte le spese sostenute dal portatore di grave *handicap* motorio, derivante da patologie neuro-psico-fisiche, per l'acquisto, l'uso e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento.

2. Sono deducibili dal reddito ai fini fiscali le spese sostenute dal portatore di grave *handicap* per l'installazione ed il funzionamento dei mezzi di sollevamento; sono altrettanto deducibili dal reddito ai fini fiscali le spese sostenute per l'esecuzione di opere edilizie e strutturali rese necessarie per la realizzazione del vano ascensore e dei percorsi di comunicazione con l'abitazione nonchè per l'abbattimento ed il superamento delle barriere interne ed esterne che non consentono al disabile di usufruire della propria abitazione e dei servizi.

**Art. 2.**

1. Sono soppresse le tasse annuali comunali per l'uso degli ascensori da parte dei cittadini portatori di grave *handicap*. Il 15 per cento della spesa di manutenzione degli ascensori è da destinarsi all'erario comunale, regionale o statale.

**Art. 3.**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 6 miliardi

di lire per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.